

ATTO COSTITUTIVO DELLA
Associazione Lavoratori Dipendenti (ALDI)

In data 06 marzo 2022 presso Cosenza, alla Via Caloprese, 104 si sono riuniti i seguenti sigg.:

1. avv. **Davide Tarsitano**, nato a Cosenza, il 24.09.1968 residente a Rende (CS), Via Brodolini, 9, cittadino italiano; C.F. TRS DVD 68P24 D086T;
2. Sig. **Dino Nocito**, nato a Cosenza, il 02.03.1982 residente a Reggio Calabria, alla Via Plebiscito n.6, cittadino italiano; C.F. NCT DNI 82C02 D086V;
3. Sig. **Eugenio Borrelli**, nato a Cosenza, il 23.05.1960 residente a Dipignano (CS), Via Pozzillo, 28, cittadino italiano; C.F. BRR GNE 60E23 D086L;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione sindacale di base denominata “**Associazione Lavoratori Dipendenti**” (di seguito abbreviato in **ALDI**) con sede in Cosenza, alla Via Caloprese, 104, presso lo studio dell'avv. Davide Tarsitano.

Art. 2 - L'ALDI ha come scopo l'organizzazione, la rappresentanza e la tutela dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di cui all'art. 1 dello statuto associativo allegato al presente atto alla lettera “A”.

Art. 3 - L'associazione ha come scopo esclusivo, le attività di cui si rimanda all'Art 2, dello Statuto in allegato alla lettera “A”.

Art. 4 - L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 - L'ALDI non ha scopo di lucro ed è indipendente da ogni forza politica, apartitica ed aconfessionale.

Art. 6 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'organizzazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera “A”, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democrazia della struttura, l'elettività delle cariche associative.

Art. 7 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'organizzazione sia stabilito in €15,00.

Art. 8 - Sono organi dell'ALDI:

- L'Assemblea Nazionale
- Il Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Presidente

In deroga a quanto stabilito dallo statuto dell'associazione, i costituenti dichiarano di



affidare la gestione della stessa provvisoriamente ad un Comitato Esecutivo, composto da tre membri, che resterà in carica sino al primo congresso, e che viene nominato nelle persone dei signori:

- **Davide Tarsitano**

- **Dino Nocito**

- **Eugenio Borrelli**

Con espressa facoltà, per detto Comitato, di provvedere alla sostituzione dei membri che non dovessero accettare l'incarico o dovessero rendersi dimissionari, nonché di nominare nuovi membri.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n.3 membri e decidono per l'immediata elezione del Presidente Nazionale e rappresentante legale, per termini di Statuto, dell'ALDI nella persona dell'avv. **Davide Tarsitano, e del Consiglio Direttivo Nazionale con la successiva nomina del Coordinatore generale e del Tesoriere.**

Il primo Consiglio Direttivo Nazionale risulta essere il seguente:

1. Presidente Nazionale **Davide Tarsitano**
2. Coordinatore Generale **Dino Nocito**
3. Tesoriere **Eugenio Borrelli**


Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2.382 C.C..


Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari, ivi compresi l'apertura di un rapporto di conto corrente, con carta di debito/credito per la gestione delle attività dell'associazione


Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Cosenza, 14.03.2022

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme sul presente atto costitutivo e nell'allegato alla lettera "A" Statuto ALDI".

Dino Nocito 

Davide Tarsitano 

Eugenio Borrelli 

LIBERIA BELLINI GOTTARDI
UFFICIO TERRITORIALE IN COSENZA
registrato il 20 MAR 2022
n° 419/2022/3
Imposta sostitutiva € 401,60 del 24.03.2022



Associazione Lavoratori Dipendenti (ALDI)

Statuto

Titolo I - Principi Costitutivi

Art. 1 - Definizione – L'Associazione Lavoratori Dipendenti (in sigla **ALDI**) è una organizzazione sindacale nella quale si organizzano tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, di tutte le categorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro comunque classificato, ai lavoratori in forme cooperative, nonché pensionati e disoccupati, di qualsiasi nazionalità, che ne rispettino lo Statuto. ALDI non ha fini di lucro. ALDI ha sede nazionale in Cosenza.

ALDI può decidere l'adesione a Confederazioni Sindacali Nazionali e/o a organismi sindacali internazionali. Tale adesione dovrà essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 – Principi e scopi - ALDI:

- si propone la rappresentanza, la difesa e la promozione dei diritti economici e sociali, professionali, sindacali e culturali dei lavoratori e delle lavoratrici, da perseguire con un forte radicamento nei luoghi di lavoro e nella società, fondando la sua azione nella contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella società; raccogliendo in un progetto organico le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società;

- è una associazione sindacale indipendente dai partiti e organizzazioni politiche;

- si basa sui principi di libertà, democrazia, solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale; su l'idea della supremazia del lavoro sul profitto e dell'uomo sull'economia; nella decisa volontà di affermare il diritto di ogni individuo al soddisfacimento dei bisogni essenziali irrinunciabili quali il diritto al lavoro, alla salute, alla casa, al reddito, ai saperi, all'assistenza sociale, ad un ambiente sostenibile; sulla volontà di garantire i massimi standard di sicurezza per i lavoratori ed i cittadini; sulla massima valorizzazione della partecipazione dei lavoratori; sulla valorizzazione delle differenze di genere, senza discriminazione alcuna e sul riconoscimento dell'identità politica di genere e sulla valorizzazione economica e sociale del lavoro di riproduzione e di cura delle donne; sui principi di solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli, nel loro diritto all'autodeterminazione, nella necessità di una politica internazionale di disarmo e di riconversione dell'industria bellica e nella solidarietà internazionale fra i lavoratori; su un nuovo modello di sviluppo sostenibile attraverso la riconversione ecologica della produzione e la difesa dell'ambiente; sui principi di libertà di cui alla dichiarazione dei diritti dell'uomo.

Scopi fondamentali di ALDI sono:

- a) difendere e sviluppare i diritti dei lavoratori, dei disoccupati e dei pensionati, i loro interessi economici e sociali, la loro dignità morale e professionale;
- b) perseguire l'obiettivo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) tutelare e organizzare i lavoratori atipici e più in generale i lavoratori precari, battendosi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- d) difendere il diritto di sciopero e promuovere tutte le iniziative sindacali, legali ed istituzionali per estendere tale garanzia;
- e) realizzare l'unità dei lavoratori, come strumento per conseguire la piena emancipazione sociale, perseguendo la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e dei settori sociali che ad essi fanno

riferimento;

- f) mirare alla piena occupazione, al diritto al lavoro e al reddito, rivendicare il miglioramento delle condizioni economiche e lavorative anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro;
- g) garantire l'espletamento dei diritti civili e sindacali dei lavoratori sui posti di lavoro; favorire normative contrattuali e legislative, che sviluppino gli spazi di libertà e garantiscano ai lavoratori la pari dignità senza distinzione di sesso, etnia, nazionalità, religione, lingua, opinioni politiche;
- h) battersi per il diritto alla casa, alla salute, al reddito minimo garantito, all'ampliamento di spazi di utilità sociale, attraverso strumenti da sviluppare sul territorio e collaborando con aggregazioni e associazioni esistenti e sperimentando nuove forme di attività sul territorio e nel sociale;
- i) opporsi alle logiche di privatizzazione e di smembramento delle aziende ed alle esternalizzazioni e delocalizzazioni dei processi produttivi;
- l) battersi per l'estensione dei diritti sindacali;
- m) effettuare la contrattazione a tutti i livelli, nazionali, territoriali, aziendali, di categoria e settore;
- n) essere presente negli organismi in cui la rappresentanza sia prevista da contratti e leggi ed in quelli, italiani o esteri, in cui si definiscono indirizzi e scelte legislative, economiche e sociali relative al lavoro;
- o) sottoporre alla valutazione vincolante dei lavoratori accordi, intese e contratti, utilizzando come strumento le forme che si riterranno al momento opportune e privilegiando l'istituto referendario;
- p) favorire la circolazione dell'informazione sulle iniziative e le scelte del sindacato, anche attraverso la produzione, senza alcun fine di lucro, di pubblicazioni, siti internet, convegni, ecc.

Art. 3 - Eleggibilità - Nella Associazione potranno assumere incarichi a livello provinciale e regionale, coloro che risulteranno iscritti da almeno un anno prima della relativa elezione.

Potranno assumere cariche a livello nazionale coloro che risulteranno iscritti ad ALDI da almeno tre anni prima della relativa elezione.

Ogni incarico sindacale è revocabile dall'organismo che lo ha conferito, con decisione adottata con la maggioranza del 50 % + 1 dei componenti dell'organismo medesimo.

A tal fine la convocazione dell'organismo è dovuta qualora venga richiesta da un numero di componenti superiore a 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Art. 4.- (Iscrizione)

L'iscrizione all'ALDI è volontaria e avviene mediante domanda alla struttura territoriale competente.

A tutela dell'organizzazione sindacale la domanda di iscrizione viene respinta nei casi gravi di condanne penali, sino all'espiazione della pena, di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali o razziste).

Con l'iscrizione al sindacato sono automaticamente accettati i principi e le norme dello Statuto.

Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 5- (Diritti e Doveri degli iscritti)

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione concorrono alla definizione della politica sindacale della ALDI e, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, hanno diritto a:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico sindacale della ALDI ed esprimere liberamente e con tutti i modi democratici, nel rispetto della legge, il proprio pensiero;

Handwritten signature

Handwritten signature

- b) partecipare ai Congressi della ALDI;
- c) partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della ALDI a tutti i livelli della struttura organizzativa;
- d) essere designati a rappresentare ALDI presso soggetti terzi;
- e) ricevere le notizie che riguardino l'attività della ALDI;
- f) ricevere la tessera ALDI e poter usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- 1) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Comitato Esecutivo Nazionale;
- 2) contribuire al raggiungimento degli scopi della ALDI;
- 3) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi sindacali;
- 4) non partecipare ad associazioni che siano contrarie ai principi e ai valori democratici stabiliti dal presente Statuto.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento previa apposita comunicazione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA-Art. 6

L'ALDI è organizzata nel rispetto del principio di democraticità al fine di assicurare la piena partecipazione dei propri associati. Tutte le cariche centrali e periferiche hanno la durata fissata dal presente Statuto.

Art. 6 - (Organizzazione periferica)

L'organizzazione periferica dell'ALDI, è composta da:

- 1. la Sezione Locale che costituisce la struttura di base;
- 2. il Consiglio Provinciale;
- 3. la Segreteria Provinciale;
- 4. il Collegio Provinciale dei Sindaci;
- 5. il Consiglio Regionale;
- 6. la Segreteria Regionale;
- 7. il Collegio Regionale dei Probiviri;
- 8. Il Collegio Regionale dei Sindaci.

Art. 7-(Costituzione e funzioni degli organi periferici)

1) La Sezione Locale costituisce la struttura di base: sono organi della Sezione Locale: il Segretario ed il Vice Segretario.

Il Congresso della Sezione Locale, composto da tutti gli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti della Sezione in regola con il tesseramento e con la contribuzione sindacale, elegge il Segretario ed il Vice Segretario, nonché i delegati al Congresso Provinciale in ragione di uno ogni n.30 iscritti.

Il Congresso è válido quando alla votazione partecipa il 50 % (cinquanta per cento) + 1 (uno) degli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti.

Il Segretario, nell'ambito di competenza della Sezione, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie, di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione

Seu
Art. 6
Art. 7

Art. 7

dell'attività del Sindacato, di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario. E' coadiuvato da un Vice Segretario che lo affianca nelle attività e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Segretario ed il Vice Segretario durano in carica cinque anni.

2) Il Congresso Provinciale, composto dai delegati eletti nei Congressi delle Sezioni Locali, elegge il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci e i delegati al Congresso Regionale, in ragione di uno ogni n.50 iscritti..

Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, ed in seconda convocazione, il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Provinciale è composto da sette consiglieri. Ha sede, di regola, nel Capoluogo. Esso coordina e verifica tutta l'attività delle Sezioni Locali comprese nell'ambito provinciale, definendone gli indirizzi di massima sulla base delle deliberazioni del Congresso Provinciale e delle direttive nazionali. E' organo deliberante tra un Congresso Provinciale e l'altro e si riunisce, ove possibile, almeno due volte l'anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Provinciale. Ha, altresì, il compito di curare lo sviluppo ed il potenziamento del sindacato nella provincia e di esaminare ed approvare lo schema della relazione sulle attività che la Segreteria Provinciale sottoporrà al Congresso Provinciale. Il Consiglio Provinciale dura in carica cinque anni.

3) Il Consiglio Provinciale elegge il Segretario Generale Provinciale e su proposta di quest'ultimo la Segreteria Provinciale che è composta eventualmente da un Vice Segretario. Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono essere anche estranei alla Segreteria stessa. La Segreteria Provinciale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Provinciale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall'ultimo Congresso, da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione. Programma e realizza la propaganda nell'ambito provinciale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi spettanti al Sindacato Provinciale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie Locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità. Verifica sull'osservanza e sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Nazionale delle varie situazioni locali.

E' responsabile della gestione finanziaria a livello provinciale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale, a cui sottopone, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale entro 10 (dieci) giorni dalla sua approvazione. Si riunisce, ove possibile, almeno due volte l'anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della stessa Segreteria. La Segreteria Provinciale dura in carica cinque anni.

Le dimissioni della maggioranza (50% + 1) del Consiglio Provinciale comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Provinciale per il rinnovo di tutti gli organi provinciali.

4) Il Congresso Regionale, composto dai delegati eletti nei Congressi Provinciali, elegge il

Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri, il Collegio Regionale dei Sindaci ed i delegati al Congresso Nazionale. Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, e in seconda convocazione, il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Regionale è organo di coordinamento dell'attività sindacale in ambito regionale. Il Consiglio Regionale è composto normalmente da sette consiglieri. Esso elegge il Segretario Generale Regionale e su proposta di quest'ultimo la Segreteria Regionale che è composta Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono anche essere estranei alla Segreteria stessa. Esso coordina tutte le scelte sindacali deliberate dalle strutture provinciali, attuando le direttive emanate dalla Segreteria Nazionale.

Al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, viene sottoposto, per l'approvazione, da parte della Segreteria Regionale, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo. Si riunisce, ove possibile, due volte l'anno o su convocazione del Segretario Regionale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Regionale. Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni.

5) La Segreteria Regionale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale e delle direttive nazionali.

Prepara, per il Congresso Regionale, la relazione ed il rendiconto consuntivo da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione.

Programma, di intesa con le strutture provinciali, e coordina la propaganda nell'ambito regionale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.


Gestisce i contributi spettanti al Sindacato Regionale.

Verifica sull'osservanza e sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Nazionale delle varie situazioni locali.

È responsabile della gestione finanziaria, a livello regionale, nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Regionale, a cui sottopone, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale entro 10 (dieci) giorni dalla sua approvazione.

Le dimissioni della maggioranza (50% + 1) dei membri del Consiglio Regionale, comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Regionale per il rinnovo di tutti gli organismi regionali. La Segreteria Regionale dura in carica quanto il Consiglio Regionale.

6) I Collegi Provinciali e Regionali dei Sindaci hanno il compito di controllare, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; di richiedere agli organi competenti del Sindacato i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva, nonché di presentare al Congresso una relazione complessiva sui rendiconti consuntivi dall'ultimo Congresso. Ciascuno di essi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. I Collegi durano in carica cinque anni.



7) Il Collegio Regionale dei Probiviri ha funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del sindacato locale, provinciale e regionale, con compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi e gli iscritti. E' composto da tre membri eletti dal congresso Regionale. Il Presidente è eletto dal Collegio.

I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro il termine di quindici giorni dall'evento in contestazione, devono essere definiti entro il termine massimo di un mese dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati, alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Provinciale interessata, che hanno la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto. Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalle comunicazioni della pronuncia del Collegio Regionale. Il Collegio Regionale dei Probiviri dura in carica quanto il Consiglio Regionale.

8) Tutte le decisioni interessanti le attività delle strutture provinciali e regionali, previste dallo Statuto, saranno prese dai rispettivi Segretari, fermo restando la successiva ratifica da parte dei rispettivi Organi. La rappresentanza legale delle strutture provinciali e regionali, spetta ai rispettivi segretari.

Art. 8-(Organizzazione centrale)

L'organizzazione centrale dell'ALDI è composta dai seguenti organismi:

- Consiglio Nazionale;
- Esecutivo Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Tesoriere;
- Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Collegio Nazionale dei Sindaci.

Il Consiglio Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Collegio Nazionale dei Sindaci sono eletti direttamente dal Congresso Nazionale.

Art. 9-(Costituzione e funzioni degli organi centrali)

1) Il Consiglio Nazionale è organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro e ha i seguenti compiti: elegge l'Esecutivo Nazionale, definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale; entro il 30 aprile di ogni anno, esamina per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente di tutti gli organi centrali del Sindacato ed il bilancio preventivo; e fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra il sindacato nazionale, regionale e provinciale.

In seno al Consiglio Nazionale, possono essere istituite varie commissioni tecniche, provvisorie e permanenti, per lo studio, l'elaborazione e la soluzione di iniziative e problemi nell'ambito delle direttive di massima emanate dal Consiglio. Il Consiglio Nazionale è composto da venti consiglieri ed è presieduto dal Presidente del Sindacato. In tutti i casi di decadenza di un Consigliere Nazionale, le surrogazioni saranno deliberate dal Consiglio Nazionale su proposta



della Segreteria Nazionale salvaguardando la rappresentanza della Regione a cui il Consigliere apparteneva all'epoca dell'elezione. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale almeno una volta l'anno e quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni.

3) L'Esecutivo Nazionale è composto di sette elementi. L'Esecutivo Nazionale definisce gli indirizzi dell'attività sindacale sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Elabora, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con esclusione dal calcolo delle schede bianche e degli astenuti nella stretta osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Congresso Nazionale. E' presieduto dal Segretario Nazionale. E' convocato almeno una volta ogni quattro mesi. Per gravi e comprovati impedimenti, i membri dell'Esecutivo possono farsi rappresentare con delega scritta da altri membri dello stesso consesso.

Per ogni delegato è ammessa soltanto una delega. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Nazionale. L'Esecutivo Nazionale dura in carica per cinque anni.

4) La Segreteria Nazionale è l'organo di direzione operativa del Sindacato e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale; cura l'andamento dell'attività sindacale ai suoi vari livelli. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, da un vice segretario e da un Tesoriere che partecipa a tutte le riunioni di segreteria che hanno all'ordine del giorno questioni amministrative dell'organizzazione, con diritto. Al Tesoriere su proposta del Segretario Generale può essere affidata una specifica delega, oltre la propria competenza.

Il Tesoriere ha la responsabilità di verificare la compatibilità tra le entrate e le uscite dell'Organizzazione Sindacale e pianificare la gestione delle spese per il buon andamento della struttura sindacale, sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale e le deliberazioni della Segreteria Nazionale. Il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione diretta di alcuni componenti del Consiglio Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale.

I componenti la Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente dell'attività finanziaria del Sindacato.


Il Segretario Nazionale è il rappresentante legale del sindacato.

La Segreteria Nazionale si riunisce, di regola, ogni mese ed ogni qualvolta sia convocata dal Segretario Generale o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni della Segreteria, quando è presente almeno la metà dei componenti. La Segreteria adotta le decisioni a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli o astenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale emana direttive vincolanti alle strutture provinciali e regionali. L'inadempimento costituisce grave violazione statutaria.

I membri della Segreteria durano in carica cinque anni. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un membro della Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale elegge un appartenente al Consiglio stesso, su proposta del Segretario Generale. Analoga elezione avviene nel caso in cui un Segretario Nazionale decade per atto di formale sfiducia del Segretario Generale.



La sfiducia di cui sopra, con atto motivato, deve essere ratificata con voto di maggioranza della Segreteria Nazionale. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo del Segretario Generale, il Consiglio Nazionale elegge con appello nominale, su proposta della Segreteria Nazionale il nuovo Segretario Generale.

5) Il Collegio Nazionale dei Proviviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Ha sede in Cosenza è composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e i vari organi del Sindacato e tra le organizzazioni verticali e orizzontali di tutte le Istanze sindacali e di irrogare le sanzioni previste dallo Statuto. Il Collegio si pronuncia in seconda istanza su impugnazione delle decisioni dei Collegi Regionali dei Proviviri ed in un'unica istanza sulle altre questioni. I ricorsi al Presidente del Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento, devono essere definiti entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati e alla Segreteria Nazionale, che ha la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. La prova della notificazione dei ricorsi all'ègata al ricorso stesso, e l'eventuale omissione è causa di decadenza del gravame.

Le pronunce dei Proviviri sono esecutive dalla data di notifica. Per adottare validamente le deliberazioni, deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio dura in carica cinque anni.

7) Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive di tutti gli organi centrali di richiedere agli organi centrali e periferici del Sindacato la relazione e la documentazione sui rendiconti consuntivi e sui bilanci del Sindacato.

I suoi componenti riferiscono sull'attività svolta alla Segreteria Nazionale ed al Consiglio Nazionale. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. Il Collegio dura in carica cinque anni.

Art. 10- (Deliberazioni degli organi centrali e periferici)

Salvo che non sia diversamente stabilito, le riunioni degli organi centrali e periferici sono validamente costituite, in prima convocazione, con l'intervento di due terzi dei membri e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. Se non è possibile deliberare per mancanza di numero legale in prima convocazione, la riunione è validamente costituita, in seconda convocazione, da tenersi entro la stessa giornata qualunque sia il numero dei partecipanti.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni.

Le votazioni e le elezioni salvo che non siano presentate più liste, possono avvenire, a qualunque livello, per deliberazione a maggioranza dell'organismo, scegliendo tra i seguenti sistemi;

a) per acclamazione



- b) per alzata di mano;
- c) per appello nominale;
- d) a scrutinio segreto.

Art. 10- (Elezione delle cariche vacanti)

Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo, il sostituto viene eletto o nominato nella prima riunione utile dell'Organo collegiale competente alla sua elezione o alla nomina, e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo stesso.

TITOLO III

FUNZIONE E COMPOSIZIONE DEI CONGRESSI

Art. 11-(Congressi locali, provinciali e regionali)

Il Congresso Provinciale ha funzioni deliberanti in ambito provinciale. Esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, in corrispondenza della convocazione del Congresso Regionale o Nazionale, su convocazione del Consiglio Provinciale. La convocazione straordinaria del Congresso Provinciale può essere richiesta alla Segreteria Nazionale dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un terzo degli iscritti, nonché dall'Esecutivo Nazionale. La convocazione del Congresso Straordinario è eventualmente deliberata dalla Segreteria Nazionale. Il Congresso Provinciale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito provinciale, in armonia con gli indirizzi degli organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Provinciale. Ove il Congresso si svolga con funzioni pregressuali, esso elegge i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso Provinciale è composto dai delegati in regola con il tesseramento, eletti nei Congressi Locali.


I Congressi delle Sezioni Locali sono composti dall'Assemblea Generale degli iscritti.

Il Congresso Regionale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito regionale, in armonia con gli indirizzi degli Organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Regionale. Ove il Congresso si svolga con funzioni pregressuali, esso elegge i delegati al Congresso Nazionale. Le elezioni nei Congressi Provinciali, Regionali e Locali, sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Gli organismi eletti in caso di Congresso Straordinario durano in carica fino alla scadenza del quinquennio calcolato dalla celebrazione del primo Congresso ordinario.

Art. 12-(Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale e le linee di politica sindacale dell'ALDI e degli organismi da esso dipendenti. Si pronuncia, inoltre, sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie.

Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti; salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del sindacato, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni cinque anni.



La convocazione del Congresso Straordinario è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Può essere altresì deliberata dall'Esecutivo Nazionale quando il Congresso Straordinario è richiesto dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Sindacato.

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali. La data di svolgimento del Congresso Nazionale deve essere resa nota almeno un mese prima della convocazione. Per l'elezione della Segreteria Generale, della Presidenza e dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci, sono presentate liste chiuse di candidati.

In quelle per la elezione della Segreteria Nazionale dev essere specificata l'indicazione della carica ricoperta da ogni candidato. Possono essere votate liste che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 35% (trentacinque per cento) dei delegati del Congresso Nazionale. Sono dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Per l'elezione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale sono presentate liste chiuse di candidati che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 30% (trenta per cento) dei delegati al Congresso Nazionale. Per le elezioni di cui al comma precedente, il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso il decimale maggiore di cinque: $Nr. \text{Voti validi} = \text{quorum}$, il numero degli eletti per ogni lista è pari ai quorum conquistati da ciascuna lista. Il quorum attribuibile ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei resti, purché abbia ottenuto almeno un quorum intero.

La proclamazione degli eletti avviene secondo l'ordine di iscrizione dei singoli candidati in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati. Ogni delegato al Congresso Nazionale può sottoscrivere non più di una lista, pena l'annullamento di tali sottoscrizioni.

Art. 13 (Regolamenti dei Congressi)

Le modalità relative alla partecipazione dei delegati ed allo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionali, sono disciplinate dalle norme regolamentari in materia, deliberate dall'Esecutivo Nazionale, in stretta osservanza delle norme statutarie.

I Congressi a tutti i livelli nominano, per ogni riunione, il Presidente, con il compito di coordinatore e moderatore nonché un Segretario, con il compito di verbalizzare dettagliatamente lo svolgimento dei lavori. I verbali dei lavori sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati, entro tre giorni, alla Segreteria Nazionale.

Art. 14 (Norma sull'uguaglianza di genere)


Nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e al fine di garantire la piena partecipazione di entrambi i generi alla vita collettiva del Sindacato, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 15% (quindici per cento) nel Consiglio Provinciale, nel Consiglio Regionale, nel Consiglio Nazionale e nell'Esecutivo Nazionale.

TITOLO IV

SANZIONI — INCOMPATIBILITÀ

Art. 15 (Sanzioni organiche)

Qualora sia accertata una grave inefficienza di una Sezione Locale, Provinciale o Regionale del



Sindacato o la violazione di norme Statutarie, il Segretario Generale sentita la Segreteria Nazionale può adottare, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:

- a) nota di richiamo alla segreteria interessata;
- b) lo scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e gestione commissariale della stessa. La gestione commissariale non può durare oltre un anno, entro il quale dovrà essere indetto il relativo congresso e può essere prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 16 (Sanzioni individuali)

L'appartenenza di singoli iscritti al Sindacato può cessare automaticamente o per deliberazione degli organi del Sindacato Stesso.

Cessa automaticamente:

- per la risoluzione del rapporto di impiego;
- per appartenenza ad altre associazioni che siano contrarie ai principi e ai valori democratici stabiliti dal presente Statuto, con provvedimento della Segreteria Nazionale.

Cessa per deliberazione degli organi del sindacato:

- nel caso in cui l'attività del singolo, astrattamente si attagli a ipotesi di reato o si sia dimostrata penalmente illecita o sistematicamente e particolarmente dannosa alle disposizioni del sindacato, alla sua composizione morale one abbia gravemente violato le norme statutarie.

Secondo la gravità della mancanza, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) lettera di richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi;
- c) espulsione.


Per i membri degli organi direttivi locali, provinciali e regionali delle stesse strutture che si siano resi responsabili delle violazioni previste dal presente articolo, il provvedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) è deliberato dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale. Per i membri dell'Esecutivo Nazionale, della Segreteria Generale e della Presidenza, le sanzioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono deliberate dall'Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei membri, esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i membri in conflitto di interessi con la messa in stato d'accusa, su proposta del Segretario Generale. Avverso le deliberazioni della Segreteria Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso da parte dell'interessato e della Segreteria Nazionale al Collegio Nazionale dei Probiviri che giudica in una composizione diversa. In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente è sospesa fino a quando non sia intervenuto giudizio definitivo.

E' garantito il diritto costituzionale di difesa.

Art. 17-(Incompatibilità)

La carica di membro della Segreteria Nazionale è incompatibile con quella di membro di altre Segreterie.

I membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci non possono rivestire cariche direttive od esecutive dell'organizzazione del Sindacato nello stesso livello. E' inoltre incompatibile la carica



di probiviro regionale con quella di probiviro nazionale, nonché quella di sindaco ad un determinato livello con quella di sindaco ad un altro qualsiasi livello.

Art. 18- (Gestione amministrativa)

Gli Organi centrali e periferici dell'ALDI che gestiscono i contributi associativi, nonché le persone che li rappresentano, sono direttamente responsabili del loro corretto utilizzo. I rappresentanti degli Organi centrali e periferici sono direttamente responsabili delle obbligazioni che assumono per qualsiasi motivo o causa e non potranno essere manlevati dalla Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei, fra le iscritte e gli iscritti alle rispettive strutture.

Art. 19-(Partecipazione di base)

Le strutture direttive ed esecutive dell'ALDI diffondono le iniziative dirette a favorire la partecipazione degli iscritti all'attività sindacale.

Art. 20-(Modifiche dello Statuto)

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Art. 21-(Limiti di mandato)

La carica di Segretario Generale non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Il regolamento di Attuazione definisce le modalità applicative della norma contenuta nel presente articolo.

Art. 22-(Norma Transitoria)

L'ALDI entro n.5 anni dalla data odierna darà avvio alla fase congressuale che si concluderà con la celebrazione del primo congresso nazionale.

Nella fase transitoria il rappresentante legale è il sig. Davide Tarsitano, nato a Cosenza il 24 settembre 1968, cod fisc. TRS DVD 68P24 D086T che svolge i tutti compiti attribuiti dallo statuto.

Il rappresentante legale entro sei mesi nominerà un comitato di gestione che assumerà le funzioni della Segreteria Nazionale ed un Tesoriere nazionale pro tempore.

Il rappresentante legale nominerà i rappresentanti pro tempore regionali e provinciali ed entro tre anni nominerà un comitato direttivo che nella fase transitoria assumerà i compiti sia del Consiglio Nazionale che quelli dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 23- (Norma di chiusura)

Le attività svolte dall'ALDI e dai suoi organi sono compiute nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e trasparenza contemplate dall'ordinamento giuridico. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti edei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cosenza, 07 marzo 2022.

